

4 - SCHEMA CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI MATRICI

AMBIENTALI E SANITARIE

CIG A030CBEAC1

TRA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale

del Veneto, con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24,

C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante, ing. Loris Tomiato, domiciliato

per la carica presso la sede legale, giusta poteri allo stesso conferiti

con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del

21/07/2021 (nel seguito per brevità anche "ARPAV"),

E

_____, con sede legale in_____, Via_____, C.F. _____ e P.IVA

_____ iscritta al Registro delle Imprese di_____ al n._____,

domiciliata ai fini del presente atto in_____, Via_____, in persona

del_____e legale rappresentante *dott./sig.*_____, giusta poteri allo

stesso conferiti da _____(nel seguito per brevità anche "Fornitore");

oppure

- _____,con sede legale in_____, Via_____, C.F. _____ e P.IVA

_____ iscritta al Registro delle Imprese di_____ ,domiciliata ai fini

del presente atto in_____, Via_____, in persona del_____e legale

rappresentante *dott./sig*_____, nella sua qualità di impresa

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla

stessa la mandante_____ con sede legale in_____, Via_____

C.F. _____ e P.IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, C.F. _____ e P.IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____ (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore"),

PREMESSO CHE

a) ARPAV ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ una procedura aperta telematica per la stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto campioni matrici ambientali e sanitarie.

b) il Fornitore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____;

c) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva nei confronti di ARPAV;

d) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi al _____ giudizio _____ R.G. _____, instaurato dalla*

_____ contro _____, per _____.]

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e
domiciliate**

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME
REGOLATRICI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti di gara, *<eventuale ove vi siano stati>*, i chiarimenti resi in fase di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente contratto per effetto della sua sottoscrizione.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegata/i: l'Offerta Economica del Fornitore, *<ove previsto>*: il contratto di avvalimento>.

3. Costituisce altresì parte integrante del presente contratto l'Allegato "A" (Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali).

4. Il presente contratto è regolato:

- a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- b) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta, prevarrà quanto contenuto nel primo, fatto comunque

salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di ARPAV, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto.

6. *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma:* In virtù della stipula del contratto in pendenza del ricorso giurisdizionale, e in conseguenza della relativa sentenza - nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia – se dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di ARPAV. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento del servizio di trasporto campioni matrici ambientali e sanitarie da sottoporre ad analisi chimiche, fisiche e biologiche presso i laboratori ARPAV, in condizioni controllate e differenziate di temperatura, su

tratte programmate.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale a cui si rimanda.

3. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento* Ai sensi di quanto stabilito all'art.104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ARPAV esegue in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine ARPAV accerta in corso di esecuzione che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dell'appalto (*escluse le eventuali opzioni*) è di 36 mesi decorrenti dall'1/08/2024.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ARPAV si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, ARPAV si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato

di tale opzione è pari a € 165.430,72 (IVA esc.). L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 7 mesi prima della scadenza del contratto.

4. In casi eccezionali, ARPAV potrà, in corso di esecuzione, prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Art. 4 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo è determinato sulla base dei seguenti prezzi offerti in sede di gara:

€ _____ prezzo/Km per il servizio di trasporto campioni programmato;

€ _____ prezzo/Km per il servizio di trasporto campioni a chiamata per trasporti straordinari.

2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione di servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al D.Lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni

relativo rischio e/o alea.

4. Tale corrispettivo verrà erogato a fronte dell'emissione, da parte del Fornitore, di fatture elettroniche su base mensile riportanti il corrispettivo relativo al servizio di trasporto programmato (prezzo/Km per Km percorsi) nonché quello relativo al servizio di trasporto a chiamata per trasporti straordinari durante il periodo di riferimento.

5. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso la U.O. Risorse Finanziarie Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- specificare il CIG n. **** e *<Eventuale se previsto, il CUP *****>* e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

6. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

7. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla

mandataria, sia dalle mandanti >.

8. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. I corrispettivi saranno accreditati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga a comunicare ad ARPAV le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente ad ARPAV le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. *<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di ARPAV, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti

nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

12. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di ARPAV dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da ARPAV direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023>.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di aggiornamento e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Resta fermo che la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario e solo per la quota parte eccedente il 5% e

comunque in misura pari all' 80% di detta eccedenza.

2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità su istanza della parte interessata corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

3. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 6- OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di ARPAV,

assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a. impiegare, a proprie cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione del contratto;

b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;

e. comunicare tempestivamente a ARPAV le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute;

f. manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

g. rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, eventualmente da svolgersi presso i locali di ARPAV, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore si impegna,

pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di ARPAV e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a ARPAV, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del contratto.

8. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ARPAV ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a ARPAV entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

9. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a ARPAV, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, dei servizi e/o forniture affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a ARPAV.

Art. 7-VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Ferme le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

2. La verifica di conformità finale è avviata entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione della prestazioni e si concluderà entro 60 (sessanta)

giorni dall'ultimazione delle prestazioni stesse e sarà effettuata dal DEC.

3. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

4. A conclusione della verifica di conformità viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità che deve essere sottoscritto dal Fornitore entro 15 (quindici giorni dalla ricezione) e si procede allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 8 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso il “Documento di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.

Art. 9 – PENALI

Si applicano le penali previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale.

Art. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data_____dalla_____avente n.____di importo pari ad Euro_____= (_____/00).

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con il contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV ha diritto di rivalersi direttamente anche sulla

garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia prestata in favore di ARPAV opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del contratto e cessa alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità.

4. La garanzia di cui ai precedenti commi prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

5. La garanzia di cui ai commi precedenti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, come segue:

- 25% decorso il primo anno contrattuale;
- 25% decorso il secondo anno contrattuale;
- 25% decorso il terzo anno contrattuale;
- 25% successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAV, pena la risoluzione del contratto.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente

articolo ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 11 – RISOLUZIONE

1. ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, **potrà** risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del del D.Lgs. n. 36/2023 , superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora fosse accertato il mancato possesso e/o perdita in capo

al Fornitore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;

f) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale e R.C. Vettoriale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

g) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero prestazioni di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;

h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 10 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV;

i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPAV, ai sensi dell'articolo 18;

j) Art. 4 (Corrispettivo e Fatturazione), Art. 10 (Garanzia definitiva), Art. 13 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Art. 14 (Trasparenza), Art. 15 (Riservatezza), Art. 17 (Divieto di cessione del contratto - cessione del credito), Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 20 (Subappalto), Art. 21 (Danni, responsabilità civile) Art. 25 (Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV);

k) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell'importo contrattuale;

l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

2. ARPAV **risolve** il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) sia intervenuta, nei confronti del Fornitore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del libro II del D. Lgs. n. 36/2023;

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto **per grave inadempimento**. Il Direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il

contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ARPAV, su proposta del RUP, dichiara la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato a al Fornitore,

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, il Fornitore **ritardi per negligenza** l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV risolve il contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato tramite pec da ARPAV, per porre fine all'inadempimento, ARPAV ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno, ferme le penali

di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto ARPAV avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite pec. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARPAV al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 12 – RECESSO

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a

proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/20123.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

6. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, ARPAV, oltre al risarcimento del danno avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

7. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Fornitore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato da ARPAV o CCNL equivalente.

8. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

Art. 14 – TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte

agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di ARPAV di incamerare la garanzia prestata.

Art. 15 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri

eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPAV.

5. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 24 "Trattamento dei dati personali".

Art. 16 – RUP, DEC E RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato da ARPAV è il Dott. Alessandro Benassi.

2. Il Direttore dell'Esecuzione contrattuale, nominato da ARPAV è la Dott.ssa Donatella Giacomazzi.

3. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il [sig./dott. _____](#)

Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di ARPAV per l'esecuzione del presente contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a ARPAV.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-CESIONE DEI CREDITI

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il

contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti del Fornitore inadempiente.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità ad ARPAV è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito il Fornitore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, ARPAV si riserva il diritto, e il Fornitore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

Art. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ARPAV, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ARPAV è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ARPAV, questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore del logo e/o della denominazione "ARPAV" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con ARPAV.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, ARPAV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento,

risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

3. In ogni caso, si conviene che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione a ARPAV, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ARPAV, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che ARPAV si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-

contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D. Lgs n. 36/2023, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge n. 136/2010.

Art. 20 - SUBAPPALTO

<da inserire se il Fornitore non ricorre al subappalto

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto>

<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

<eventuale laddove indicata in offerta

inserire: per una quota pari al (%) dell'importo contrattuale.

2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

3. Il Fornitore trasmette ad ARPAV, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) il contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del libro II del D. Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, ARPAV procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-

appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti ARPAV revocherà l'autorizzazione.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

A. Il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs n. 36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto;

B. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione contraente, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di ARPAV in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

di subappalto.

8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di ARPAV dei danni che dovessero derivare, ad ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad ARPAV prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del

D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 36/2023.

11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del libro II del D. Lgs. n. 36/2023.

12. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del Direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

14. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal

Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a ARPAV, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a ARPAV.

Art. 21 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPAV e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dal contratto e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare ad Arpav, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a dimostrare, prima della stipula del contratto e durante tutta la vigenza dello stesso, l'esistenza, la validità e l'efficacia a norma di legge anche della polizza R.C. Vettoriale e della polizza R.C. Auto in riferimento a tutti i mezzi con cui svolgerà il servizio.

Art. 22 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 36/2023

1) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni per modifica delle sedi di prelievo e consegna, tratte di collegamento tra le sedi ed i percorsi previsti fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ARPAV può imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

2 ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, ARPAV si riserva di affidare servizi di trasporto campioni a chiamata, per trasporti straordinari, come descritti all'art. 2.2 del Capitolato Speciale, che risultassero necessari, per un totale massimo di 7.000 Km/anno, sino un massimo di € 27.664,00 (IVA esc.), stimati nei 4 anni (3 anni oltre 1 anno di proroga), al prezzo indicato dal concorrente in sede di offerta di € _____, in ribasso rispetto al prezzo unitario di € 0,988/Km (IVA esc.). Per quanto non espressamente qui riportato si rinvia alle disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze

("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del Capitolato speciale e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 11 del presente contratto. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare ad ARPAV, a mezzo pec all'indirizzo acquisti@pec.arpav.it, che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o

intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire ad ARPAV la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali, in linea con l'art. 121, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, ARPAV potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare ad ARPAV tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché ARPAV disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse di ARPAV l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà di ARPAV recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente contratto.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale all’art. 15.

Art. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DI ARPAV

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato da ARPAV con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del DPR n. 62/2013, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web “Amministrazione trasparente/Atti generali” di ARPAV.

2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013,

costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

4. Il Fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta di ARPAV, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Art. 26 – FORO COMPETENTE

1. Per eventuali controversie tra il Fornitore e ARPAV, inerenti il presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Art. 27 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

2. L'imposta di bollo è versata dal Fornitore tramite modello F24 ELIDE e calcolata secondo l'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 in € 120,00.

3. Il Fornitore deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere ad ARPAV le spese relative alla

pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato secondo le modalità che saranno comunicate da ARPAV stessa.

Art. 28.- <Eventuale se il caso ricorre CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____ in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d), dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera d), dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati ad ARPAV prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, non costituiscono subappalto.>

ARPAV

IL FORNITORE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ARPAV	Nomina Responsabile esterno del Trattamento di dati personali	MO05-PO01AGO Rev. 1
		Pagina 1 di 4
		Emissione: 28.03.2023
		Entrata in vigore: 18.04.2023

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede legale a Padova in Via Ospedale n. 24, (di seguito il "**Titolare**"), in persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato, in relazione al contratto in essere, sottoscritto con, di seguito "**Fornitore**"), avente ad oggettodi seguito l' "**Attività**"),

Premesso che nell'esecuzione dell'Attività, il Fornitore può trovarsi a trattare dati personali per conto del Titolare, con la presente

NOMINA

....., P.IVA, con sede in.....

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (DI SEGUITO "**RESPONSABILE**")

Le incombenze e le responsabilità, oggetto del presente atto di nomina, vengono affidate al Responsabile in base alle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare in merito alle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che gli vengono richieste dall' art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, di seguito GDPR. Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al GDPR, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a svolgere il trattamento dei dati nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a trattare i dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28, lettera a) GDPR.

Di seguito vengono fornite le specifiche istruzioni cui deve attenersi il Responsabile per l'assolvimento dei compiti assegnati.

1 Misure tecniche ed organizzative - Audit e diritti di verifica del Titolare

Il Responsabile s'impegna ad adottare e ad implementare misure tecniche ed organizzative di sicurezza adeguate, con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare.

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, verifiche tese a vigilare la puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

In alternativa, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit, report e/o altra documentazione sufficienti a garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate.

2 Correzioni, cancellazione o blocco di dati

Il Responsabile può correggere, cancellare o bloccare il trattamento dei dati personali su richiesta del Titolare. Alla scadenza del contratto il Responsabile si obbliga a garantire la restituzione di tutti i dati in suo possesso, in formato digitale, al Titolare e provvede ad eliminarli definitivamente dal proprio sistema informativo, dandone conferma per iscritto al Titolare.

ARPAV	Nomina Responsabile esterno del Trattamento di dati personali	MO05-PO01AGO Rev. 1
		Pagina 2 di 4
		Emissione: 28.03.2023
		Entrata in vigore: 18.04.2023

3 Istruzioni generali del Responsabile

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate, e dunque dovrà:

1. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei ed elettronici) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione dell'Attività;
2. tenere un registro, ove ve ne siano i presupposti, ex art. 30 GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare e metterlo a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, laddove ne venga fatta richiesta;
3. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento dell'Attività;
4. astenersi dal trattare i dati per finalità diverse da quelle oggetto dell'Attività e non diffonderli a terzi, al di fuori di quanto necessario per l'assolvimento di obblighi di legge o di contratto;
5. garantire l'affidabilità e la riservatezza del proprio personale autorizzato a trattare i dati personali oggetto dell'Attività e assicurare, inoltre, che lo stesso abbia ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
6. tenere i dati personali, trattati per conto del Titolare, separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
7. nominare l'Amministratore di sistema, in adempimento di quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27.11.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare;
8. su richiesta del Titolare, supportarlo nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ex art. 35 GDPR;
9. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
10. notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data Breach* anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con il Titolare, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
11. predisporre e aggiornare un apposito registro che dettagli, in caso di eventuali *Data Breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
12. avvertire prontamente il Titolare, entro tre giorni lavorativi, di eventuali istanze degli Interessati che dovessero pervenire al Responsabile per l'esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR, inviandone copia al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) all'indirizzo e-mail/PEC..... e dando il necessario supporto per garantire adeguato riscontro agli Interessati nei termini di legge.
13. avvisare immediatamente, e comunque entro tre giorni lavorativi, il Titolare di qualsiasi richiesta o comunicazione ricevuta da parte dell'Autorità di controllo o di quella Giudiziaria, inviandone copia al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) all'indirizzo mail/PEC..... e garantendo il necessario supporto in caso di richieste formulate in merito al trattamento dei dati personali oggetto dell'Attività;

ARPAV	Nomina Responsabile esterno del Trattamento di dati personali	MO05-PO01AGO Rev. 1
		Pagina 3 di 4
		Emissione: 28.03.2023
		Entrata in vigore: 18.04.2023

14. comunicare al Titolare il nome e i dati del proprio (DPO), qualora in ragione dell'Attività svolta, ne abbia designato uno, ex art. 37 GDPR;
15. astenersi dal trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dell'Unione Europea senza il previo consenso scritto dello stesso;
16. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della normativa in materia di privacy, attuate in accordo con il Titolare;
17. effettuare, ai sensi dell'art. 32 GDPR, regolari analisi dei rischi per adottare misure tecniche organizzative adeguate alle prescrizioni di legge in materia di privacy, di informatica giuridica e amministrazione digitale di cui al D.lgs. 82/2005 (CAD), nonché dei provvedimenti dell'Autorità di controllo, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) o di altra Autorità di controllo competente;
18. stabilire, nell'ambito della propria organizzazione, i c.d. mezzi non essenziali, quali misure di sicurezza di dettaglio, e sulla base delle proprie competenze tecniche specifiche, collaborare, proponendo l'adozione di misure tecniche e/o organizzative, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
19. effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali;
20. inviare al Titolare tutte le comunicazioni di competenza previste nel presente atto al seguente indirizzo aa@arpa.veneto.it

4 Designazione di Sub-Responsabili

Il Responsabile può ricorrere ad altri Responsabili (di seguito sub-Responsabili) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare delle nomine e delle eventuali sostituzioni dei sub-Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate e i dati identificativi dei sub-Responsabili.

Il sub-Responsabile deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile, che devono essere riportati nel relativo atto di nomina. Spetta al Responsabile assicurare che il sub-Responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità di risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo da garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente in materia privacy. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile degli obblighi e/o istruzioni ricevute, il Responsabile risponde direttamente nei confronti del Titolare di tali inadempimenti.

Il Titolare potrà, in qualsiasi momento, verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative adottate dal sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni avvalendosi anche di soggetti terzi.

5 Responsabilità

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, costi sostenuti derivanti da qualsiasi violazione da parte del Responsabile della normativa applicabile in materia di privacy e/o degli obblighi contenuti nel presente atto.

ARPAV	Nomina Responsabile esterno del Trattamento di dati personali	MO05-PO01AGO Rev. 1
		Pagina 4 di 4
		Emissione: 28.03.2023
		Entrata in vigore: 18.04.2023

6 Durata

La nomina decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore sino al termine del contratto.

Sottoscrivendo la presente nomina per accettazione, con firma digitale, il Responsabile dichiara di aver compiutamente e analiticamente esaminato i trattamenti gestiti dal Titolare e di averli trovati non in contrasto con le disposizioni della normativa applicabile.

Data,

Il Titolare/Delegato

.....

Per accettazione

Il Responsabile

.....